

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1734-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA)(RELATORE **LIGUORI**)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COPPA, BONINO, CAPUA, CUTTITTA, DI FAUSTO, CONSIGLIO, ROBERTI,  
MICHELINI, BASILE, RUSSO PEREZ, ALMIRANTE, MIEVILLE, EBNER,  
GUGGENBERG***Annunziata il 22 dicembre 1950*

Per la liberazione condizionale dei condannati per collaborazionismo e reati connessi, in occasione della chiusura dell'Anno Santo e per la pacificazione nazionale

*Presentata alla Presidenza il 12 giugno 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La liberazione condizionale è subordinata alle seguenti condizioni: espiazione di metà della pena, o di almeno tre quarti per il recidivo; pena residua non superiore ai cinque anni; prova di buona condotta; adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (articolo 176 codice penale). « Il sistema della così detta concessione automatica è fortunatamente estraneo alla nostra legislazione » (MANZINI - *diritto Penale Italiano*, volume III, pagina 103). Invero l'istituto presuppone una valutazione della personalità del condannato, che prende a

base le risultanze circa la sua condotta; di esse si tiene conto ai fini di accertare se l'anticipazione dello stato di libertà sia o non giovevole al condannato ed alla società.

La proposta di legge in esame sembra voglia rendere automatica, obbligatoria, l'applicazione della liberazione condizionale ai condannati per i reati previsti dal decreto-legge 27 luglio 1944, n. 159, e da ogni altra disposizione penale contro il collaborazionismo e gli ex-fascisti.

Orbene, il Ministro della giustizia ha la facoltà di usare il suo potere discrezionale, quando ricorrano le condizioni previste dal codice penale e non vi è ragione di introdurre,

per i reati in questione, una modificazione fondamentale dell'Istituto della liberazione condizionale.

D'altra parte, l'Anno Santo è da tempo decorso e, ai fini della pacificazione nazionale, hanno già contribuito i provvedimenti di amnistia, tra cui il decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, che aprì le porte del carcere a migliaia di collaborazionisti. Attualmente sono detenuti solo i collaborazionisti che commisero stragi, sevizie particolarmente efferate, omicidio, saccheggio, ovvero aiutarono il nemico a scopi di lucro. Coloro che non hanno usufruito dell'amnistia, hanno beneficiato di tre condoni (decreto-legge 22 giugno 1946, n. 4; decreto presidenziale 9 febbraio 1948, n. 32.; decreto presidenziale 23 dicembre 1949, n. 930).

Comunque qualora la situazione di un detenuto, per i reati in questione, non rientri

nei provvedimenti di amnistia o indulto, soccorre l'istituto della liberazione condizionale, così come previsto dal codice penale, con esame dei casi singoli e non con applicazione automatica e, in ogni caso, l'istituto della grazia.

Quanto ai latitanti che non usufruirono degli indulti, la Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1949, respinse la proposta di restituzione in termine.

Anche la libertà provvisoria è un provvedimento rimesso al potere discrezionale del giudice e quindi la formulazione automatica dell'articolo 2 è contraria al sistema.

Onorevoli colleghi! Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario alla proposta di legge in esame.

LIGUORI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È concessa la liberazione condizionale, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a tutti i condannati per i reati previsti dal decreto-legge 27 luglio 1944, n. 159, e da ogni altra disposizione penale contro il collaborazionismo e gli ex-fascisti, e per reati ai medesimi connessi.

### ART. 2.

È accordata la libertà provvisoria ai detenuti in attesa di giudizio per reati di cui all'articolo 1.

### ART. 3.

Il beneficio non si applica a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.